



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LA PIETRA, CALANDRINI, GARNERO SANTANCHÈ,
IANNONE, MAFFONI, PETRENGA, TOTARO, URSO e RAUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2019

Introduzione del reddito per il lavoro casalingo e riconoscimento del
relativo valore sociale ed economico

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende introdurre uno strumento di politica sociale in grado di assicurare un adeguato riconoscimento del valore sociale ed economico del cosiddetto « lavoro casalingo », inteso come quella tipologia di attività svolta dal componente del nucleo familiare, che si trova in stato di inoccupazione o disoccupazione e si dedica in modo abituale, continuativo ed esclusivo alle cure domestiche e all'assistenza dei figli, del coniuge, del convivente o dei genitori anziani.

Si tratta di un provvedimento volto ad introdurre una forma vera e concreta di sostegno alla famiglia, mediante il riconoscimento di un contributo erogato in favore di quei cittadini che svolgono quotidianamente, con assiduità e dedizione, un vero e proprio servizio alla società e che rappresenta al contempo, nell'economia sociale, un contributo enorme se quantificato sulla base dei normali parametri di calcolo del costo del lavoro.

A tal fine, si prevede l'introduzione di uno strumento specifico, « tagliato su misura », dei nuclei familiari ed assumendo come riferimento una determinata platea sociale di possibili beneficiari: uno strumento che denominiamo « reddito per il lavoro casalingo » e la cui stessa denominazione si pone in netta contrapposizione rispetto al « reddito di cittadinanza », proponendo, con una proposta concreta e attuale, una trasposizione sul piano pratico e della produzione normativa di un diverso approccio e un diverso orientamento della politica sociale del nostro Paese: una politica sociale che sia realmente fondata sui criteri e principi costituzionali e su quei presidi di tutela che l'or-

dinamento pone proprio in favore dell'istituto della famiglia, quale formazione sociale rispetto alla quale in particolare, l'articolo 31 della Costituzione riconosce un particolare regime agevolativo da parte della Repubblica: un regime agevolativo che deve trovare applicazione mediante « misure economiche e altre provvidenze » dirette al sostegno della « formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose ». Disposizione che deve essere letta congiuntamente ed in combinato disposto con l'articolo 35, primo comma, della Costituzione, secondo il quale « la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni », ricomprendendo dunque tra le forme e applicazioni anche il lavoro casalingo. Un orientamento che, tra l'altro, è stato riconosciuto anche dalla Corte costituzionale (con la storica Sentenza n. 28/1995) che, con riferimento a questa tipologia di lavoro lo ha espressamente ricondotto alla tutela posta dall'articolo 35 della Costituzione, affermandone in particolare « il rilievo sociale ed anche economico, anche per via degli indiscutibili vantaggi che ne trae l'intera collettività e, nel contempo, degli oneri e delle responsabilità che ne discendono ».

Si ritiene infatti che le risorse pubbliche stanziare a fini di utilità sociale, anziché essere disperse e incanalate in provvedimenti inefficaci, insufficienti o comunque dall'incerto successo, come sempre più si sta dimostrando il reddito di cittadinanza (come del resto ha certificato l'ultimo e recentissimo rapporto dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), che ha messo nero su bianco che, con riferimento all'economia del Mezzo-

giorno, «l'impatto del reddito di cittadinanza sul mercato del lavoro è nullo, in quanto la misura, invece di richiamare persone in cerca di occupazione, le sta allontanando dal mercato del lavoro»), possano essere più semplicemente, efficacemente e congruentemente destinate a quei cittadini e quelle cittadine meritevoli che, nella dimensione domestica che ancora costituisce un *logos* fondativo della nostra società, oltre che un valore culturale e tradizionale, quotidianamente profondono impegno, sforzo ed energia nella cura della famiglia, nell'amministrazione dell'economia domestica, o ancora nell'educazione dei figli, nella cura e supporto ai parenti o famigliari, e così via.: una vastissima platea di persone che spesso proprio per dedicarsi alla cura della famiglia o del proprio nucleo familiare, e dell'organizzazione della relativa dimensione domestica, ha rinunciato ad intraprendere un percorso lavorativo o persino formativo, trovandosi conseguentemente e inevitabilmente in stato di inoccupazione o disoccupazione.

E si tratta di una significativa porzione della popolazione: secondo un'indagine ISTAT del 2017 relativa a dati del 2016, che si è soffermata solo sulle donne che comun-

que ancora oggi rappresentano la componente predominante di questa platea, le casalinghe in Italia al momento della rilevazione si attestavano su un volume pari a 7.338.000 persone che si dichiarano «casalinghe» nel nostro Paese. Un dato in calo rispetto ad una precedente rilevazione fatta dieci anni fa, ma comunque ancora sufficiente a delineare la presenza di una componente strutturale (e caratterizzante) della nostra società. Appaiono rilevanti ancora le quantificazioni del valore economico del lavoro casalingo disponibili in materia. Nel 2014 un'indagine di *salary.com* ha quantificato il valore economico del lavoro casalingo in circa 7.000 euro mensili: un importo calcolato monetizzando le diverse attività prestate abitualmente da chi si occupa delle diverse mansioni svolte all'interno della dimensione domestica e familiare.

Alla luce di tali considerazioni appare opportuno e ragionevole introdurre uno strumento giusto, necessario e idoneo ad introdurre una adeguata forma di riconoscimento del valore sociale di questa forma di lavoro che tradizionalmente connota e tiene in piedi la nostra struttura sociale e che non ha trovato sino a questo momento adeguata tutela.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Reddito per il lavoro casalingo)

1. Al fine di introdurre un adeguato riconoscimento al ruolo economico e sociale svolto dalle persone che, nell'ambito del proprio nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione, svolgono continuativamente attività di lavoro casalingo, come definito all'articolo 2, è istituito il reddito per il lavoro casalingo.

Art. 2.

(Definizione di « lavoro casalingo »)

1. Ai fini della presente legge, per « lavoro casalingo » si intende l'attività svolta dal componente del nucleo familiare che si trova in stato di inoccupazione o di disoccupazione e che si dedica in modo abituale, continuativo ed esclusivo alle cure domestiche e all'assistenza dei figli, del coniuge, del convivente o dei genitori anziani.

Art. 3.

(Disposizioni per l'erogazione di un assegno mensile)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) eroga, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, un assegno mensile determinato nella misura di euro 780.

Art. 4.

(Attuazione)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata la platea dei soggetti aventi diritto all'assegno di cui all'articolo 3, comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione del medesimo, con particolare riferimento a:

a) la definizione dei requisiti sociali, della composizione dei nuclei familiari e delle soglie reddituali degli aventi diritto;

b) le modalità di determinazione della quota di spettanza in relazione alle fasce reddituali;

c) i termini, le modalità e le condizioni sociali per la richiesta dell'assegno;

d) le cause di esclusione o di decadenza dal beneficio;

e) le modalità di comunicazione di eventuali variazioni patrimoniali o del nucleo familiare.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie e istituzione del Fondo per il reddito da lavoro casalingo)

1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico di cui all'articolo 3, comma 1, il Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso, ed è contestualmente istituito, a valere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito da lavoro casalingo, alimentato con le risorse stanziare per il reddito di cittadinanza ai sensi del citato arti-

colo 1, comma 255, della legge n.145 del 2018, per la parte residua e non utilizzata. A valere sul medesimo Fondo per il reddito da lavoro casalingo sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 1.000 milioni di euro per il triennio 2020 – 2022.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00